



Comuni di Finale Ligure e Loano

(Provincia di Savona)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FINALE LIGURE E LOANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE



L'anno 2021 il giorno sei del mese di Settembre fra i sigg.ri:

- 1) Ugo Frascarelli, Sindaco pro-tempore del Comune di Finale Ligure, autorizzato da delibera n. 77 del 09/08/2021;
- 2) Luigi Pignocca, Sindaco pro tempore del Comune di Loano, autorizzato da delibera n. 30 del 29/07/2021;

Premesso che:

- Finale Ligure e Loano si sono posti come obiettivo generale la razionalizzazione e l'efficienza dei servizi amministravi delle rispettive strutture di Polizia Locale, nonché il potenziamento e la qualificazione della presenza della polizia locale sul territorio al fine di garantire un aumento della sicurezza dello stesso a vantaggio della cittadinanza, nel rispetto di principi di efficienza ed economicità del servizio;
- i Comuni di Finale Ligure e Loano hanno gestito in forma associata il servizio di Polizia locale dal dicembre 2009 fino allo scioglimento della precedente Convenzione, a causa del recesso del terzo ente associato;
- i Comuni di Finale Ligure e Loano, valutata positivamente la precedenza esperienza decennale di gestione associata del servizio, hanno deciso di rinnovare il sodalizio impegnandosi nella sottoscrizione di una nuova convenzione;
- fra gli uffici da gestire a livello associativo rientreranno l'ufficio verbali, la centrale operativa, l'ufficio infortunistica stradale, ufficio tutela del territorio, l'ufficio sicurezza urbana; attività tutte che, consentiranno di uniformare e implementare gli standard di servizio e realizzare importanti investimenti in termini di tecnologia applicata ai servizi di polizia locale e impostare di conseguenza le attività del personale dipendente privilegiando le funzioni di presidio del territorio;

• nell'anno 2013 l'Associazione delle Polizia Locali di Finale Ligure, Loano ha stipulato un accordo di partenariato con il Comune di Savona, a sua volta capofila di un'Associazione tra le Polizie Locali di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albisola Marina, Quiliano, Bergeggi;

Da ultimo, in attuazione delle deliberazioni dei Consigli comunali di Loano n. 30 del 29/07/2021 di Finale Ligure n. 77 del 09/08/2021 e

si conviene quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Per le ragioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, i Comuni di Finale Ligure e Loano sopra rappresentati confermano, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 31 del 1° agosto 2008 e dell'art. 30 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000, la propria volontà di gestire a livello associativo dei seguenti servizi:

- ufficio verbali;
- centrale operativa;
- ufficio infortunistica stradale;
- ufficio tutela del territorio:
- servizi amministrativi;
- l'ufficio sicurezza urbana.

I comuni associati si riservano di valutare l'istituzione di eventuali altri uffici nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 2 della presente convenzione.

La presente convenzione regolamenta, altresì, le linee generali dell'organizzazione dei predetti servizi.

Per quanto eventualmente occorra, ai fini della presente convenzione, può essere rilasciata a uno dei Comuni la formale delega di funzioni ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per una o più attività previste dal successivo art. 2.

ART. 2

FINALITA' ED OBIETTIVI

Attraverso il coordinamento degli Organi di indirizzo e direzione di cui ai seguenti articoli 3, 4 e 5, è volontà delle Amministrazioni valutare preliminarmente il livello di gestione più appropriato per le funzioni proprie della Polizia Locale, come declinate dall'art. 16 della Legge Regionale n. 31/2008 s.m.i. con il dichiarato obiettivo di:

- ottimizzare le risorse finanziarie, strumentali e umane destinate all'erogazione dei servizi di Polizia Locale;
- mantenere o innalzare gli standard di servizio;
- sviluppare gli investimenti in tecnologia;
- valorizzare i servizi di prevenzione e controllo del territorio;

I Comuni perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative ed informatiche e comportamentali in uso nelle materie di competenza della funzione di Polizia locale. A tali fini la gestione associata, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, degli atti e delle procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
 - all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata nei servizi oggetto di convenzione;
 - allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

ART. 3

AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA'

L'ambito territoriale di operatività per lo svolgimento dei servizi associati coincide con il territorio dei Comuni convenzionati.

Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti ai sensi della presente convenzione sono formalizzati quali atti di Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

I Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni associati, per tutto quanto non oggetto della presente convenzione, svolgono in piena autonomia organizzativa e di risultato le funzioni di propria competenza.

Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio della gestione associata, sono sottoposti funzionalmente all'autorità del Sindaco e del Comandante del Comune in cui si trovano ad operare.

Qualora i servizi convenzionati siano svolti da personale armato, questi è autorizzato a portare l'arma nel territorio nel quale sono prestati i servizi.

Art. 4 COMUNE CAPOFILA

Per l'attuazione della presente convenzione il Comune di Finale Ligure svolge le funzioni di capofila ed il relativo Sindaco, o suo delegato, adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione, ad eccezione di quelli rientranti nella competenza esclusiva dei Sindaci dei Comuni convenzionati e/o dei corrispondenti Comandanti.

La funzione di capofila è assegnata ai comuni convenzionati secondo il criterio di rotazione triennale.

Art. 5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per le finalità di cui alla presente convenzione ci si avvale della seguente struttura:

- Conferenza dei Sindaci
- Comitato di organizzazione
- Responsabile operativo

ART. 6 CONFERENZA DEI SINDACI

La conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati.

Essa svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, direzione e vigilanza sul funzionamento del servizio associato e di verifica dell'adeguatezza della presente convenzione.

In particolare compete alla Conferenza:

- 1. definire ed approvare, sentito il Comitato di organizzazione, gli indirizzi programmatici, strategici e consuntivi annuali e triennali, contabili ed organizzativi per conseguire le finalità della presente convenzione;
- 2. controllare periodicamente l'andamento della gestione dei servizi associati in particolare sotto l'aspetto della qualità degli stessi;
- 3. approvare la proposta di Piano operativo nonché le modalità di riparto degli aspetti finanziari proposti dal Comitato di organizzazione da presentare alle rispettive Giunte comunali per l'approvazione;
- 4. proporre ai Consigli comunali degli enti associati l'ingresso di ulteriori comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le eventuali modifiche della presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune capofila e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni associati.

ART. 7

COMITATO DI ORGANIZZAZIONE

Il Comitato di organizzazione è costituito dai Comandanti dei Corpi di Polizia Locale dei Comuni associati.

E' presieduto dal Comandante del Comune capofila che si occupa della sua convocazione con cadenza periodica, del suo funzionamento e di garantire l'esecuzione ottimale della presente convenzione.

Con decisione della Conferenza dei Sindaci, le funzioni di cui al comma che precede possono essere conferite, a rotazione, a uno dei Comandanti delle Polizie Locali convenzionate.

I Comandanti delle Polizie Locali convenzionate hanno diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni degli Enti associati ove necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il Comitato di organizzazione risponde del proprio operato alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 8

COMPETENZE DEL COMITATO DI ORGANIZZAZIONE

Fermi restando i servizi già in essere in forma associata, il Comitato di Organizzazione:

1. redige annualmente le proposte di piano operativo annuale e triennale contenenti individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la loro

attuazione; i piani operativi sono redatti in forma dettagliata di progetto rivolto alla Conferenza dei Sindaci e quindi deliberato dalle rispettive Giunte; i piani operativi contengono la valutazione in ordine al più opportuno livello di gestione di ulteriori servizi di polizia locale previsti dalla L.R. 31/2008, per le finalità dichiarate dal precedente articolo 2;

- 2. redige annualmente i quadri economici delle attività oggetto di convenzione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
- 3. applica e fa eseguire gli indirizzi strategici e la programmazione della Conferenza dei Sindaci;
- 4. rendiconta i progetti approvati dalle Giunte comunali con riguardo ai risultati attesi di efficienza dei servizi e di ottimizzazione delle risorse impiegate con riferimento ai criteri formalizzati di cui all'articolo 2;
- 5. dirige e gestisce i servizi e le attività oggetto di convenzione associata perseguendo ottimali livelli di efficienza ed efficacia;
- 6. cura la formazione degli addetti ai servizi associati definendo un programma formativo specifico;
- 7. cura l'informatizzazione dei processi nonché l'uniformità delle procedure elaborando, altresì, modelli standard per tutti gli enti convenzionati;
- 8. fornisce supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci;
- 9. predispone ogni strumento utile e necessario per l'espletamento dei servizi oggetto di gestione associata.

Art. 9

RESPONSABILE OPERATIVO

La responsabilità operativa circa l'esecuzione di uno o più dei servizi convenzionati è delegata, con il criterio della rotazione, ad uno o più Comandanti componenti il servizio di Polizia Locale associato.

Il responsabile opera secondo le direttive della Conferenza dei Sindaci e del Piano operativo.

Egli relaziona periodicamente e/o a richiesta della Conferenza o di un componente del Comitato di organizzazione, sullo stato di attuazione delle attività di cui è responsabile.

Il mandato di responsabilità può essere revocato con provvedimento motivato della Conferenza dei Sindaci in caso di mancato adempimento.

ART. 10

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

A seguito dell'approvazione del piano operativo annuale e pluriennale, i Comuni si obbligano reciprocamente a:

 conferire alla gestione associata della funzione di polizia locale, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il personale operante presso i rispettivi Enti impegnato nello svolgimento delle funzioni dei servizi di polizia locale come individuati nel piano operativo. I dipendenti impegnati nelle attività gestite a livello associativo conservano il rapporto organico con il Comune di appartenenza ma dipendono funzionalmente dal Responsabile operativo designato per ciascun procedimento/servizio; 2. stanziare nei rispettivi bilanci le quote a proprio carico necessarie a garantire l'attuazione ottimale dei servizi ricompresi nel piano operativo.

Tutti i costi connessi alla gestione della funzione associata, ivi comprese le spese correnti e le spese per investimenti, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti tra i Comuni con i criteri stabiliti nei singoli progetti approvati dalle Giunte Comunali.

Le entrate derivanti dall'attività sanzionatoria sono in ogni caso attribuite ai Comuni in cui la sanzione viene elevata.

Le entrate derivanti da eventuali finanziamenti pubblici finalizzati al funzionamento della funzione associata sono destinate al finanziamento dei costi di gestione. A tal fine spetta al Responsabile operativo della funzione associata adottare le opportune modalità operative atte a garantire tale risultato.

I componenti del Comitato di organizzazione svolgono le funzioni senza compensi aggiuntivi.

ART. 11

RENDICONTAZIONE

I singoli progetti, riferiti ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, concorrono alla formazione del quadro economico generale dell'associazione.

Il quadro economico preventivo è proposto dal Comitato di organizzazione ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Il rendiconto delle entrate e delle spese è presentato dal Comitato di organizzazione ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci semestralmente ed i versamenti vengono effettuati entro 30 giorni dall'approvazione.

Dai rendiconti semestrali emergono eventuali somme a debito o credito dei singoli Comuni nei confronti degli altri associati.

Le spese e le entrate in capo ad ogni Comune come risultanti dalla gestione contabile dei singoli progetti, con i criteri ivi stabiliti, sono inserite nel quadro economico della rendicontazione.

ART. 12

SPESE PER INVESTIMENTI

I mezzi, gli arredi e tutti i materiali utilizzati sono quelli in dotazione ai singoli corpi di Polizia Locale. Nello svolgimento dei servizi vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Enti i quali provvedono, a loro cura e spesa, ad integrare la copertura assicurativa per l'impiego nei servizi convenzionati.

La gestione delle attrezzature in proprietà e la loro custodia nonché le spese di funzionamento per i servizi in convenzione sono a carico dei Comuni associati secondo le previsioni del Piano operativo dove, nei singoli progetti, tenuto conto della peculiarità e delle caratteristiche tecnico-operative degli stessi, sono descritte dettagliatamente le diverse modalità di definizione dei rapporti finanziari.

In caso di danni alle attrezzature di utilizzo comune, le spese conseguenti sono ripartite fra i soci, secondo il criterio adottato per il riparto dei costi del servizio a cui il bene fa riferimento.

ART. 13

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Per lo svolgimento dei servizi associati oggetto della presente convenzione, la Polizia Locale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento tra i servizi dei diversi Comuni, una uniforme gestione delle procedure ed un costante collegamento con l'utenza.

ART. 14

DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula.

I Comuni hanno facoltà di recedere dalla gestione associata con manifestazione espressa di volontà da comunicarsi entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso.

Il Comitato di Organizzazione, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, propone alla Conferenza dei Sindaci la regolazione dei rapporti convenzionali successivi al recesso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni dei Consigli di tutti gli Enti.

ART. 15

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati, a causa della presente convenzione, ove non definite bonariamente, sono deferite al Tribunale di Savona.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali relative alla stipula del presente atto sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a termini di legge.

ART. 17

NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto a livello gestionale nella presente convenzione si rimanda alla conferenza dei Sindaci ed al Comitato organizzativo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Loano F.to Luigi Pignocca

Il Sindaco del Comune di Finale Ligure F.to Ugo Frascherelli